

**CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE**  
**ROYALTY CROWDFUNDING**

tra

La **Finzioni Cinematografiche S.r.l.**, con sede legale in Fasano (BR), alla Via Fratelli Rosselli, n. 117, iscritta al registro delle imprese di Brindisi n. REA BR - 141000, C.F. e P. IVA 02366010748 (di seguito anche "Associante"), in persona del legale rappresentante Sig. Francesco Losavio, nato a Fasano il 20/05/1973, C.F. LSVFNC73E20D508W, il quale interviene nel presente nella propria qualità di Amministratore Unico in quanto munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto;

ed

il Sig. \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

e residente a \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_,

in Via \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Associato");

**PREMESSO CHE**

- i) l'Associante svolge, in particolare, l'attività di produzione, compravendita, distribuzione e noleggio, sia per conto proprio che per conto di terzi, di films, lungometraggi e cortometraggi, cinematografici e televisivi, nonché di prodotti audiovisivi in qualsiasi formato, sia nazionali che esteri;
- ii) nello svolgimento della propria attività, l'Associante intende realizzare l'opera filmica "Aquile Randagie" (di seguito anche "l'Opera"), avente ad oggetto la storia dei gruppi scout di Milano e Monza che hanno svolto la propria attività clandestinamente durante il Regime fascista, a seguito dello scioglimento disposto dal Consiglio dei Ministri con atto del 9 aprile 1928 i cui costi di produzioni sono quantificati in complessivi Euro 500.000,00 circa;
- iii) l'Associante dichiara e garantisce che la Società di produzione è regolarmente costituita e validamente esistente in base alla legge italiana e che, alla data di sottoscrizione del presente atto, non è pendente alcuna istanza o procedura concorsuale nei confronti della stessa, non risultano ingiunzioni di pagamento a suo carico, né la stessa si trova in stato di insolvenza;
- iv) l'Associante intende raccogliere sul mercato la somma di Euro 50.000,00, pari al 10% dei costi di produzione stimati ai fini della realizzazione dell'Opera, suddivisi in n. 100 Quote da Euro 500,00 ciascuna;
- v) a fronte del conferimento da parte dell'associato, l'associante gli riconoscerà una proporzionale partecipazione ai proventi del film Aquile Randagie annoverando il

nominativo dello stesso all'interno dei titoli di testa in segno di gratitudine per il determinante contributo dato alla realizzazione dell'opera.

- vi) l'Associato dichiara di voler aderire al progetto di realizzazione dell'Opera acquistando una o più Quote dei costi di produzione come sopra identificati;

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Costituzione della associazione**

Con la sottoscrizione del presente accordo l'Associato e l'Associante costituiscono una associazione in partecipazione (nella forma del c.d. "*Royalty Crowdfunding*") ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

La costituzione della presente Associazione in partecipazione ha ad oggetto, quanto all'Associato, il finanziamento e, quanto all'Associante, la realizzazione dell'Opera filmica "Aquila Randagie".

### **Art. 3**

#### **Conferimenti**

All'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Associato conferisce all'Associante la somma di Euro 500,00 in contanti, corrispondente a n. 1 Quote e pari allo 0,1% dei costi di produzione dell'Opera, come stimati in premessa al presente contratto, di cui l'Associante dà quietanza con la sottoscrizione del presente accordo.

### **Art. 4**

#### **Diritti dell'Associato**

È diritto dell'Associato richiedere all'Associante informazioni relative allo stato di avanzamento della realizzazione dell'Opera ed a richiedere documentazione attestante i costi e i ricavi relativi, fermo restando il diritto dell'Associato a ricevere un rendiconto annuale, al 31 dicembre di ciascun anno, relativo alla gestione dell'Associante.

Il suddetto rendiconto sarà predisposto a cura e spese dell'Associante e trasmesso all'Associato entro 40 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

In ragione del conferimento e della relativa quota associativa, l'Associato partecipa degli utili conseguiti e le perdite subite che matureranno a decorrere dalla data di

uscita nelle Sale Cinematografiche del film per i 5 anni successivi, come determinati dal rendiconto annuale di gestione, in proporzione alla propria Quota, e pertanto in misura dello 0,1% per ogni quota acquisita.

Resta inteso l'Associato partecipa delle perdite nei limiti dell'importo conferito, pari ad Euro \_\_\_\_\_.

L'Associato riceverà, di norma, la propria quota degli utili conseguiti nell'esercizio precedente entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'acquisto di una o più Quote di produzione non trasferisce in capo all'Associato gli ulteriori diritti di sfruttamento dell'Opera di cui alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), spettanti in via esclusiva all'Associante Finzioni Cinematografiche srl.

#### **Art. 5**

##### **Durata**

Qualora la realizzazione dell'Opera divenga impossibile, o comunque non sia ultimata entro 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Associante si obbliga a restituire all'Associato il conferimento dallo stesso corrisposto di cui al precedente art. 3, decurtato del 5% a titolo di spese di gestione.

#### **Art. 6**

##### **Risoluzione**

Al di fuori del caso di cui al precedente art. 5, il presente contratto cesserà in caso di:

- i) cessazione o cessione dell'attività da parte dell'Associante;
- ii) reiterato inadempimento di una o più clausole del presente accordo e/o di norme del codice civile applicabili allo stesso, con conseguente diritto della parte non inadempiente a richiedere il risarcimento del danno subito.

In caso di risoluzione del contratto, l'Associante restituirà all'Associato il capitale dallo stesso conferito, entro il termine di giorni 90.

#### **Art. 7**

##### **Cessione a terzi**

Le parti congiuntamente convengono e si danno reciprocamente atto che l'Associato, senza necessità di acquisire il consenso dell'Associante, ha facoltà di cedere a terzi, una o più Quote della produzione e, conseguentemente, i diritti connessi di cui all'art. 4, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi paese.

Ove l'Associante intenda cedere o cessare la attività, spetta all'Associato il relativo diritto di opzione di acquisto, salvo il caso di successione *mortis causa*.

#### **Art. 8**

**Modifiche del contratto**

Ogni modifica al presente contratto dovrà essere effettuata congiuntamente dalle parti ed in forma scritta, a pena di nullità.

**Art. 9****Norme applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme in materia civile e fiscale, ove applicabili.

**Art. 10****Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa al presente contratto o connessa ad esso, come pure quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza del Foro di Roma.

Le spese di bollo e di registrazione, ove richieste, saranno a carico di entrambe le parti in misura uguale.

In riferimento al Dlgs 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 l'associato dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nel presente contratto.

La presente scrittura privata è redatta in duplice copia a valere a tutti gli effetti di legge

Letto, firmato, sottoscritto

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_